



Friends&Co aps

Via Miralago 1 ALBANO LAZIALE CF 90083310582

Pec .friendsaps@pec.buffetti.it Info: 392/9199052

Modello B

Ragione sociale: [FRIENDS&CO aps](#)

Codice Fiscale/partita IVA: [90083310582](#)

Indirizzo: [VIA MIRALAGO 1 ALBANO LAZIALE](#)

Telefono: [392 2199052](#)

Pagina web:

E-mail: FABRIZIO.PELOSIGMAIL.COM

Pec: FRIENDSAPS@PEC.BUFFETTI.IT

Anno di fondazione: [2015](#)

Forma Associativa:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input checked="" type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input checked="" type="checkbox"/> impresa sociale | <input type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

[PELOSIFABRIZIO PRES.](#)
[FULIGNASIMONA](#)
[PELOSILEONARDO](#)
[IORIOGIULIANO](#)
[PELOSIGIORGIA](#)

Finalità (in breve):

[CREARE GESTIRE LUOGHI DI STUDIO, RICREATIVO,CULTURALE,DI EDUCAZIONE SPOR-TIVA,LUDICA PER OGNI FASCIA D'ETA'](#)

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

Friends&Co aps Via Miralago 1 ALBANO LAZIALE CF 90083310582 Pec. friendsaps@pec.buffetti.it Info: 392/9199052



Friends&Co aps

Via Miralago 1 ALBANO LAZIALE CF 90083310582

Pec .friendsaps@pec.buffetti.it Info: 392/9199052

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Luogo e data ALBANO, li 21/02/24

Firma del legale rappresentante

FRIENDS & Co APS

Via Miralago, 1
00041 Albano L. (RM)
C.F./P.I. 90083310582

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Friends & co."

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)¹

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Friends co.", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albano Laziale. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Albano Laziale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma, ed intende operare anche in ambito Internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Friends co. APS" oppure "Friends co. associazione di promozione sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:²

- Creare e gestire un servizio centrato sul gioco, inteso come attività libera, regolata, impegnativa, autograticificante, di immaginazione fantastica, di arricchimento continuo, fine a se stessa
- Creare e gestire un centro della cultura ludica che studia, valorizza e propone i giochi e di giocattoli di una volta, di oggi e di domani
- Creare e gestire un centro ricreativo, educativo, sociale e culturale che opera per realizzare un migliore qualità della vita infantile
- Creare e gestire un servizio con sede fissa che proietta le sue attività su tutto il territorio
- Creare e gestire un servizio rivolto di norma ai bambini da 3 anni a 17 anni, ma può essere organizzato per ospitare sia i piccolissimi, sia gli adolescenti, sia gli adulti

- Creare e gestire un luogo dove il bambino trova degli adulti, compagni di giochi, che aiutano quando è richiesto ed insegnano a progettare e costruire
- Creare e gestire un luogo dove il bambino può scegliere il gioco, il giocattolo, i compagni di gioco ed il tempo da dedicare al gioco
- Creare e gestire un luogo dove il bambino può scegliere i materiali per la costruzione dei giocattoli
- Creare e gestire un luogo di studio, raccolta e prestito giochi
- Creare e gestire un luogo di progettazione, di costruzione giocattoli e prototipi ludici
- Creare e gestire un centro di controinformazione sui giocattoli
- Creare e gestire un luogo dove si favorisce la libera espressività creativa
- Creare e gestire un luogo di incontro tra bambini di età, capacità e condizioni sociali differenti
- Creare e gestire un luogo di incontro motivato tra generazioni
- Creare e gestire un luogo dove il genitore può giocare con i propri figli si pone l'obiettivo di:

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo:
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo
- Quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, quale ad esempio:
- Corsi di laboratorio teatrale, informatica, inglese, découpage, patchwork e altro
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati³

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.⁴
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse⁵ presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.⁶ In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.⁷

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,⁸ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati⁹.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:¹⁰
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);¹¹
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;¹²
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.¹³
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.¹⁴

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o tramite affissione in apposta bacheca delle comunicazioni predisposta l'ingresso della sede sociale nei stessi termini previsti dai precedenti casi. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum¹⁵

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;¹⁶
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati¹⁷ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati¹⁸ in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;¹⁹
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;²⁰
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.²¹
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;²²
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,²³ salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.²⁴ Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto²⁵ e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,²⁶ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.²⁷

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:²⁸

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio²⁹

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,³⁰ il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni³¹ dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**Vademecum per la redazione dello statuto di
associazione di promozione sociale (APS) non riconosciuta**
(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

1. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall'Assemblea si consiglia di utilizzare l'apposito modello di statuto presente sul sito.

2. La finalità è lo scopo di natura ideale di un'associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o *mission*) dell'organizzazione.

Mentre le attività di interesse generale devono essere selezionate dall'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore (riportato alla nota 7), gli obiettivi che un'associazione si pone vanno a specificare in maniera ulteriore le attività di interesse generale selezionate.

Per fare un esempio, se un'associazione intende svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, indicata alla lettera n) dell'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, una finalità può essere quella di sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

3. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di APS è di 7 persone fisiche o 3 APS, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

4. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore.

5. Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

6. Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).

7. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

8. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

9. Per acquisire e mantenere la qualifica di APS occorre rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari) oppure, in alternativa, la proporzione fra associati e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore al 5% del numero degli associati).

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una APS fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se un'APS si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

Per quanto riguarda invece il rapporto fra associati e persone retribuite, il semplice esempio che si può fare è che su una base associativa di 100 persone si possono avere al massimo 5 lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura).

10. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

11. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

12. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di controllo assume carattere discrezionale.

13. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

14. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

15. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 14 e 15 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

16. Ex art.14, c.1, del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di euro di entrate o ricavi annui.

17. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, in sede di seconda convocazione, un quorum costitutivo più basso (ad esempio 1/3 degli associati) per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

A differenza di quanto si prevede in sede di Assemblea ordinaria, occorre comunque stabilire un quorum costitutivo in seconda convocazione, in modo da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Non è in sostanza possibile rendere valida l'Assemblea in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti: ciò al fine di impedire che una minoranza di associati possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione, ledendo in tal modo il principio democratico.

18. A differenza delle ODV, nelle quali tutti i Consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra gli associati, nelle APS, ex art.26, c.2, del Codice del Terzo settore, la maggioranza dei Consiglieri deve essere eletta dall'Assemblea fra le persone fisiche associate oppure, in ipotesi di associazione di "secondo livello", fra coloro che sono indicati dagli enti giuridici associati. È quindi possibile che una minoranza dei componenti il Consiglio Direttivo non sia eletta fra gli associati, ammettendosi in questo modo anche i membri di diritto.

19. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.

20. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

21. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

22. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

23. La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

24. Rispetto a quanto previsto dall'art. 21, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

25. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

26. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:

- a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, è opportuno che il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

27. Solo se l'organo di controllo è un organo collegiale.

28. Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.

29. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

30. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le APS) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

31. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.

ASSOCIAZIONE FRIENDS & CO APS

VIA MIRALAGO 1 ALBANO LAZIALE

00041 C.F. 900833105802

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25/01/2021

In data 25/01/2021, alle ore 16:00, si è riunita in via miralago 1, l'assemblea straordinaria dell' Associazione Friends & co Aps, per deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina cariche consiglio direttivo
- 2) Ammissione nuovi soci
- 3) Iscrizione CONI e organizzazioni e Enti di promozioni sportiva
- 4) Varie ed eventuali

Viene nominato nella funzione di presidente dell'assemblea il Sig. Pelosi Fabrizio che chiama a fungere da segretario il sig. Iorio Giuliano.

Costatato che l'assemblea è regolarmente costituita e atta ad deliberare , costata la presenza dell'intera compagine sociale.

Relativamente al 1) pto del odg i membri del consiglio direttivo vengono chiamati a votare le cariche sociali. Dopo breve discussione e votazione per alzata di mano, il consiglio direttivo è così composto:

- 1) PRESIDENTE: PELOSI FABRIZIO
- 2) VICEPRESIDENTE : FULIGNA SIMONA
- 3) SEGRETARIO: IORIO GIULIANO
- 4) CONSIGLIERI: PELOSI LEONARDO
- 5) CONSIGLIERI: PELOSI GIORGIA

Le nuove cariche vengono esplicitamente accettate dai componenti del CDA in modo unanime.

Relativamente al 2) pto del odg vengono esaminate le nuove domande di iscrizione al socio.

Dopo breve esamina vengono accettati come nuovi soci le persone elencate nell'allegato in calce al seguente verbale. (Allegato A)

L'assemblea ad unanimità Approva.

Relativamente al 3) pto del odg si da ampia delega al presidente per valutare quali iscrizioni siano opportune per il buon proseguimento dell'attività della Associazione.

L'assemblea ad unanimità Approva.

relativamente al 4) pto del odg non avendoci più nullaltro da deliberare alle ore 18 si dichiara chiusa

l'assemblea

ASSOCIAZIONE FRIENDS & CO APS

VIA MIRALAGO 1 ALBANO LAZIALE

00041 C.F. 900833105802

DATA E LUOGO

25-01-2021 ALBANO CA7


IL PRESIDENTE **FRIENDS & Co APS**

Via Miralago, 1
00041 Albano L. (RM)
C.F./P.I. 90083310582

IL SEGRETARIO


FRIENDS & Co APS
Via Miralago, 1
00041 Albano L. (RM)
C.F./P.I. 90083310582

ELENCO ASSOCIATI FRIENDS&CO APS

	COGNOME	NOME	NATO/A	IL	RESIDENZE	VIA	CF	MAIL	TELEFONO	DATA AMMISSIONE	DATA RECESSO
1	PELOSI	FABRIZIO	ALBANO	15/01/1972	ALBANO LAZIALE	VIA ALDO GATTANELLI 6	PLSFRZ72A15A132C	FABRIZIO.PELOSI@GMAIL.COM	3922199052	01/12/2020	
2	PELOSI	GIORGIA	GENZANO	25/08/1997	ALBANO LAZIALE	VIA ALDO GATTANELLI 6				01/12/2020	
3	PELOSI	LEONARDO	GENZANO	10/11/2001	ALBANO LAZIALE	VIA ALDO GATTANELLI 6				01/12/2020	
4	FULIGNA	SIMONA	ROMA	12/01/1972	ALBANO LAZIALE	VIA ALDO GATTANELLI 6	RIQIUNGR801H501U		3470410851	01/12/2020	
5	IORIO	GIULIANO	ROMA	01/03/1968	ALBANO LAZIALE	VIA BORGO GARIBOLDI 33				01/12/2020	
6	MORANTI	SIMONE	FERRARA	15/03/1996	GENZANO DI RIMA	VIA CAMPANIA, 49	MRSXWNV96C15D548H	SIMONE.MORANTE@GMAIL.COM	3925055611	08/12/2020	
7	FARAMONDI	LORENZO MARIA	MARINO	20/05/1997	ARICCIA	VIA DELLE CERQUETTE	FRMLVZ97Z0E958L	LORENZO.FARAMONDI36@GMAIL.COM	3339244820	15/01/2021	
8	SANTARELLI	ENRICO	ROMA	24/04/1996	ALBANO LAZIALE	VIA DELLE MOLE, 30	SNTNRC96D24H501X	ENRICO.SANTARELLI@GMAIL.COM	3331754005	12/01/2021	
9	FAEDDA	LORENZO	GENZANO	17/04/1997	ALBANO LAZIALE	VIA SPAGNA 13				11/01/2021	
10	LESTINI	FRANCESCO	GENZANO	03/05/1997	GENZANO DI RIMA	VIA ALCIDE DE GASPERI	LSTFNC97E03D972N	E.LESTINI97@GMAIL.COM	3425083485	13/12/2020	
11	MARINI	SOFIA	VELLETRI	04/02/1997	VELLETRI	PIAZZA MAZZINI 31	MRSNSFO97B44L719J	SOFIA.MARINI97@GMAIL.COM	3276713871	12/12/2020	
12	LIBANORI	MATTEO	GENZANO	08/03/1997	NEMI	VIA VIGNA GRANDE 18	LBMMT197C08D972C	MATTEO.LIBANORI@ALICE.IT		11/12/2020	
13	BELLIPANNI	MICHELE	VELLETRI	15/07/1996	VELLETRI	VIA DANTE VERONI 4	BLMH1961K19L713C	BELLIPANNI.MICHELE@GMAIL.COM	3466853563	12/12/2020	
14	LUPPINO	FRANCESCO	ANZIO	29/09/1996	ARICCIA	VIA RAMO D'ORO 53	LPPFK98P29A3230	F.LUPPINO96@GMAIL.COM	3316536476	11/12/2020	
15	CORSETTI	GABRIELE MARIA	VELLETRI	02/01/1996	VELLETRI	VIA DELLE VASCUCCE 71	CRSGRL96A02L719M		3665375519	10/12/2020	
16	FEDELI	SARA	ROMA	02/12/1997	ALBANO LAZIALE	VIA PISA 3	FOLSR9742H501M	SARA.FEDEL1@HOTMAIL.IT	3318646137	10/12/2020	
17	NERI	GIORGIO	VELLETRI	14/06/1996	VELLETRI	GROTTE DELL'ORO 154	NREGNG96H14L7190	GIORGIO.NERI1996@GMAIL.COM	3475329754	10/12/2020	
18	STABILE	ALESSANDRO	ROMA	15/04/1996	GENZANO DI RIMA	VIA E CISTERNA 4	STBLSN96D15H501F	A.STABILE@GMAIL.COM	3476897487	10/12/2020	
19	GIALONARDI	MARTA	ROMA	22/04/1998	GENZANO DI RIMA	VIA L. ENAUDI 34	GULLMRT98D62H501G	M.GIALONARDI@GMAIL.COM	3385237254	09/12/2020	
20	TRAGLIA	LUCREZIA	GENZANO	24/05/1998	ALBANO LAZIALE	VIA FALESI 201	TRGLR298E64D972X	LUCRA326@GMAIL.COM	3392236804	08/12/2020	
21	MORANTI	ANDREA	FERRARA	28/03/1999	GENZANO DI RIMA	VIA CAMPANIA, 49	MENNDR99C28D548F	ANDREAMDOR99@GMAIL.COM	3925082050	08/12/2020	
22	GROSSI	FEDERICA	GENZANO	10/07/1998	ARICCIA	VIA DELLA BRACCHERIA 3	GRSFC98L50D972E	FEDERICA.GROSSI98@GMAIL.COM	3403047832	08/12/2020	
23	BARBAROSSA	EMILIANO	ROMA	15/02/1997	GENZANO DI RIMA	VIA UMBRIA 4	BRBLMNS97B15H501E	EMILIANO.B@HOTMAIL.IT	3406660133	08/12/2020	
24	MONNATI	VANESSA	MARINO	01/06/1998	ALBANO LAZIALE	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 9	MNVV5598H54E958D	CUCAVAN@GMAIL.COM	3288428869	20/01/2021	
25	SANTORO	LETIZIA	ROMA	06/12/1998	ALBANO LAZIALE	VIA MIRAMARE	SNLT798T46H501P	LETIZIASANTORO1998@GMAIL.COM	3474039670	20/01/2021	
26	VITELLI	BEATRICE	MARINO	12/04/0998	MARINO	VIA NETTUNENSE VECCHIA	BRCVTL98D52E958J	BEATRICE.VITELLI99@GMAIL.COM	3458332561	21/01/2021	
27	CASCARINO	LUCIA	MERCATO S. SEVERINO	27/08/1998	ALBANO LAZIALE	VIA TULLIO VALERI	CSCGLU98M67F138F	LUCIOLA@GMAIL.COM	3280896663	22/01/2021	
28	CAMPOLI	ILARIA	MARINO	18/03/1998	ALBANO LAZIALE	VIA MASTRO DI CASA 1	CMPIR98C58F958Y	ILARIACAMPOLI@HOTMAIL.IT	3928700125	23/01/2021	
29	FARINELLI	DOMENICO	FRASCATI	29/03/1997	ALBANO LAZIALE	VIA NETTUNENSE 27	FRNDNL97C29D773J	ARINELLI.DOMENICO@CLOUD.CO	3464915125	25/01/2021	
30	PINATO	ALESSANDRO	MARINO	01/10/1997	ARICCIA	VIA INNOCENZO XII	PNTLSN97R01E958V	ALE.ALEX97@GMAIL.COM	3311117996	25/01/2021	

FRIENDS & Co APS
 Via Miralago, 1
 00041 Albano L. (RM)
 C.F./P.I. 90083310582

Diritti fissi € 5,23

Scadenza 15/01/2015


AV 8837363

IPZS SPA - O.C.V. - ROMA

Città di ALBANO LAZIALE

Città di ALBANO LAZIALE

Diritti Segreteria
EURO 0,25



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
Albano Laziale (RM)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AV 8837363

DI
PELOSI
FABRIZIO



Cognome..... PELOSI

Nome..... FABRIZIO

nato il..... 15/01/1972

(atto n..... 15 P..... I S..... A.....)

a..... ALBANO LAZIALE (RM).....)

Cittadinanza..... ITALIANA

Residenza..... ALBANO LAZIALE (RM)

Via..... VIA GATTANELLI ALDO 6

Stato civile..... CONIUGATO

Professione.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 178

Capelli..... CASTANI

Occhi..... MARRONI

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Fabrizio Pelosi*

Albano Laziale..... 31/03/2015

Impronta del dito indice sinistro

Il Sindaco



DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE (SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

9 0 0 8 3 3 1 0 5 8 2

Pagina n. 0 1

QUADRO A
TIPO RICHIESTA

<input type="checkbox"/> 1	ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE	DATA COSTITUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> X	VARIAZIONE DATI	CODICE FISCALE 9 0 0 8 3 3 1 0 5 8 2
		DATA VARIAZIONE 0 1 1 2 2 0 2 0
<input type="checkbox"/> 3	ESTINZIONE	CODICE FISCALE
		DATA ESTINZIONE
<input type="checkbox"/> 4	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE	CODICE FISCALE
<input type="checkbox"/> 5	RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DENOMINAZIONE
FRIENDS & CO APS

NATURA GIURIDICA: 1 2 SIGLA (eventuale):
 TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO:
 giorno: mese: anno: giorno: mese: anno:

CODICE ATTIVITA': 9 6 0 9 0 9 DESCRIZIONE ATTIVITA': **ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA**

Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)
VIA MIRALAGO N. 1

C.A.P.: 0 0 0 4 1 COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione): **ALBANO LAZIALE** PROVINCIA: **R M**

Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

C.A.P.: COMUNE (senza abbreviazione): PROVINCIA:

QUADRO C
RAPPRESENTANTE

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE: **PELOSI** NOME: **FABRIZIO** SESSO: **M** CODICE CARICA: **1**

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: **ALBANO LAZIALE** PROV. DATA DI NASCITA: **R M 1 5 0 1 1 9 7 2** CODICE FISCALE: **PLSFRZ72A15A132C**

QUADRO D
COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE

<input type="checkbox"/> 1	FUSIONE	<input type="checkbox"/> 2	CONCENTRAZIONE	<input type="checkbox"/> 3	TRASFORMAZIONE
	CODICE FISCALE		CODICE FISCALE		CODICE FISCALE
	CODICE FISCALE		CODICE FISCALE		CODICE FISCALE

Dati relativi al soggetto non estinto ovvero risultante dalla fusione

DENOMINAZIONE: CODICE FISCALE: NATURA GIURIDICA:

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.):

Domicilio fiscale

C.A.P.: COMUNE: PROVINCIA:

Rappresentante

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE: NOME: SESSO:

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: PROV. DATA DI NASCITA: CODICE FISCALE:

CODICE FISCALE

9 0 0 8 3 3 1 0 5 8 2

Pagina n. 0 2

ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE

DATA 09/12/2020

CODICE FISCALE P L S F R Z 7 2 A 1 5 A 1 3 2 C

FIRMA

DELEGA

Il sottoscritto _____ delega il Sig. _____
nato a _____ il _____ a presentare in sua vece il presente modello

DATA

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

R I O G L N 6 8 C 0 1 H 5 0 1 U

N. iscrizione all'albo dei CAF

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal contribuente

Impegno a presentare per via telematica il modello predisposto dal soggetto che lo trasmette

Data dell'impegno giorno 0 9 mese 1 2 anno 2 0 2 0

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
